



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 93-22

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA-MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 N.1

recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"
modifiche al D.L. n. 44/2021, al D.L. n. 52/2021, al D.L. n.87/2021

**VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEI MAGISTRATI, TOGATI E ONORARI, DEI
DIFENSORI, DEI CONSULENTI, DEI PERITI E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL
MAGISTRATO ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
RISPETTO AL POSSESSO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

Letto il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 e le modifiche apportate al D.L. n. 44/2021, al D.L. n. 52/2021, al D.L. n.87/2021 e rilevato

che ai sensi del nuovo art. 4 quinquies, comma 2, del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall'art 1 del D.L. 7.1.2022 n.1, la competenza per l'attuazione delle previsioni in materia è stata conferita al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi agli edifici giudiziari del Distretto;

che l'art. 9 *sexies* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione della certificazione verde UE COVID19 di cui al precedente art. 9 (c.d. *green pass* base) da parte dei magistrati ordinari e onorari, dei giudici popolari

che il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso ai luoghi di lavoro e, in particolare, negli uffici giudiziari, da parte di alcune delle categorie e soggetti, prima esenti;

che l'art. 3 del citato D.L. ha, infatti, previsto al comma 1, lett. a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'art. 9 *sexies* del D. L. n.52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID19 (almeno c.d. *green pass* base) "i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre ha confermato l'esenzione "per i testimoni e le altre parti del processo".

che sempre l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1 ha previsto che, **a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono**

muniti del green pass base, con un'ulteriore aggiunta, valida per tutti i soggetti prima indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo;

che, inoltre, l'art.1 del citato D.L.n.1/2022 ha stabilito che dal 15.2.2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiranno entro il prossimo 15 giugno 2022 dovranno essere in possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021;

che sono esonerati da tutti i vincoli ed obblighi i soggetti esentati, per ragioni di salute, dall'obbligo vaccinale (c.d. certificato di esenzione).

che la disposizione dell'art. 9 *sexies* contiene una disciplina speciale ed autonoma, rispetto a quella prevista dall'art. 9 *bis*, anch'esso modificato con il citato art. 3 del D.L. n.1/2022;

che il diverso termine di efficacia del 1° febbraio 2022 è indicato dal comma 1 *ter* del novellato art. 9 *bis* cit., mentre nulla è detto (o richiamato) per l'entrata in vigore e l'efficacia della disposizione dell'art. 9 *sexies*;

che, quindi, ai fini di quel che qui rileva e viene disciplinato, la data di efficacia coincide con quella di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge, ovvero il giorno 8.1.2022;

Letto e richiamato il provvedimento adottato dal Procuratore Generale il 10.1.2022 (Prot.n.145/2022) d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari per come previsto nel decreto legge 7 gennaio 2022. Provvedimento attuativo e delega per i controlli*";

richiamata nel provvedimento sopra citato la conferma della delegata data il 14.10.2021 dal Procuratore Generale ai Procuratori del Distretto per la verifica delle condizioni dei magistrati, togati e onorari, rispetto al possesso del green pass per l'accesso negli uffici giudiziari e le relative disposizioni date per l'esecuzione delle operazioni di verifica e controllo che dal 10.1.2022 si estende a tutte le categorie contemplate ed introdotte dalla novella normativa del D.L.7.1.2022 n. 1; rilevato che rimane riservata ai Sigg. Presidenti dei Tribunali (anche per i Minorenni e di Sorveglianza) la competenza in ordine al personale amministrativo appartenente a ciascun Ufficio e, per delega, anche quella relativa ai Magistrati -togati e onorari- dei rispettivi Uffici ed ai soggetti indicati nella novella introdotta con D.L. n. 1/2022;

così premesso, agendo questo Procuratore d'intesa col Presidente del Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, si dispone quanto segue.

1. Il Procuratore della Repubblica, a seguito delle delega conferita dal Procuratore Generale, riserva a se stesso il controllo sui Magistrati della Procura, togati e onorari, sui difensori, sui consulenti, sui periti e sugli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, nell'ipotesi di controlli a campione (poiché quelli normali saranno effettuati all'atto dell'ingresso)
2. I controlli a campione saranno eseguiti dal Direttore Amministrativo dr.ssa Simona Grosso, Responsabile dell'Ufficio del Personale, qui formalmente individuata e delegata
3. In particolare, il funzionario provvederà ai controlli a campione, nonché all'eventuale accertamento delle violazioni e alla redazione del verbale di contestazione che sarà, tramite

questo Procuratore, trasmesso al Procuratore Generale, per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare ed all'Autorità amministrativa (comma 6 dell'art.9 sexies D.L. 22.4.2021 n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.6.2021 n.87, come modificato dall'art.2 D.L. n.127/2021)

4. Quanto alle modalità operative, si procederà al controllo massivo e generale all'ingresso della sede giudiziaria; in caso di verifica di non validità del green pass, o di mancato possesso ed esibizione, si delega il Direttore amministrativo, dr.ssa Simona Grosso, responsabile dell'Ufficio del Personale, alle operazioni di accertamento
5. Quanto ai Magistrati, togati e onorari, del Tribunale e del Giudice di Pace, d'intesa col Presidente del Tribunale, quest'ultimo provvederà agli eventuali controlli a campione (tenuto conto che si procederà a controllo massivo all'ingresso), tramite suoi delegati, qui individuati e delegati nelle persone della dr.ssa Daniela Caprarella, Direttore, per il tribunale; di Susanna Rinaudo, Cancelliere, per il giudice di Pace di Cuneo; di Cinzia Dutto, assistente giudiziaria, per il Giudice di Pace di Mondovì; di Valeria Mezzano, Cancelliere, per il Giudice di Pace di Saluzzo
6. Quanto ai Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza, d'intesa col Magistrato di Sorveglianza, quest'ultimo provvederà agli eventuali controlli a campione (tenuto conto che si procederà a controllo massivo all'ingresso) tramite suo delegato, qui individuato e delegato nella persona del Funzionario Elena Novarino
7. In particolare, i delegati provvederanno agli eventuali controlli a campione, nonché all'eventuale accertamento delle violazioni e alla redazione del verbale di contestazione che sarà, tramite questo Procuratore, trasmesso al Procuratore generale, per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare ed all'Autorità amministrativa (comma 6 dell'art.9 sexies D.L. 22.4.2021 n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.6.2021 n.87, come modificato dall'art.2 D.L. n.127/2021) e trasmesso al Presidente del Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza per conoscenza.
8. In caso di verifica del mancato possesso dei requisiti per l'accesso al Tribunale, alle sedi del Giudice di Pace e all'Ufficio di Sorveglianza, il personale di cui ai punti nn.5 e 6 è anche delegato alle operazioni di accertamento e agli atti conseguenti.

Cuneo, 12 gennaio 2022.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Il Presidente del Tribunale
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Magistrato di Sorveglianza
Alessandro d'Altilia